



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 100

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019).

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno comunicare che la legge di cui all'oggetto ha significativamente modificato il D.LGS. 50/2016 concernente il "Codice dei contratti pubblici". Ciò comporta ricadute concrete nell'attività quotidiana degli Ordini, nonché della scrivente Federazione.

Di particolare rilevanza risultano essere, per l'operatività pratica, le modifiche introdotte dalla legge per la disciplina delle procedure sotto soglia.

Per gli affidamenti sotto i 40.000 € non si registrano novità rispetto alla disciplina previgente e rimane ferma la procedura dell'affidamento diretto.

La nuova norma prevede, invece, l'affidamento diretto dei lavori e dei servizi, previa consultazione di almeno tre preventivi per i lavori o di cinque preventivi per i servizi e le forniture in caso di lavori fino a 150.000 € e servizi o forniture fino a 221.000 €.

Rimane tuttavia un limite relativamente alle modalità della procedura, quanto meno per quanto riguarda i servizi e le forniture: **i soggetti a cui chiedere preventivi sono individuati "sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti".**


In virtù della riforma posta in essere dovrà essere approvato un regolamento appalti che dovrà disciplinare, nel dettaglio, le procedure sotto soglia, con particolare riferimento al principio di rotazione, alle indagini di mercato, alla gestione degli elenchi e alle verifiche sull'affidatario.

Nelle more dell'approvazione di detto regolamento restano in vigore le linee guida A.N.AC, che saranno abrogate a seguito dell'emanazione del provvedimento.

In merito ai criteri di aggiudicazione la norma, sempre in un'ottica di semplificazione ed accelerazione delle procedure, in caso di affidamenti al di sotto della soglia comunitaria stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza obbligo di motivare la scelta.

La norma riscritta pone quindi i due criteri sullo stesso piano per gli appalti al di sotto della soglia comunitaria, mentre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa resta l'unico applicabile nelle gare sopra soglia. **Viene, inoltre, stabilito il criterio di**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri





FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Un'altra novità di rilievo riguarda l'obbligo di corrispondere l'anticipo pari al 20% del valore dell'affidamento. L'art. 1, comma 20, lett. g), n. 3), della legge in esame modifica, infatti, l'art. 35, comma 18, del Codice, prevedendo l'estensione dell'anticipo del 20% ad ogni tipo di appalto, dunque anche ai servizi e alle forniture, mentre prima era solo per i lavori.

In riferimento alle cause di esclusione va sottolineato che l'art. 1, comma 16, del D.L. n. 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, **prevede la modifica dell'art. 86 del Codice con l'inserimento del comma 2-bis. In particolare, viene previsto che ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.** Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata.

In merito, infine, alla composizione delle Commissioni giudicatrici e dei seggi di gara il comma 1 dell'articolo 1 dispone che, fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma contenuta nell'art. 77, comma 3, quarto periodo del Codice, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. **Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.**

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

AC



